

**REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI CATANZARO
COMUNE DI PLATANIA**

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI**

Capitolato delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio raso di un bosco di castagno con il rilascio di 240 matricine ivi comprese le specie diverse dal castagno e dall'ontano; il tutto radicato in loc. "Acquavona" foglio 7 particelle 11-29-99-101-102-103, UC2 del PGF, e in loc. "Filiconi" foglio 7 particella 21, foglio 14 particella 1p, UC8 del PGF, in agro e di proprietà del Comune di Platania (CZ).

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ente proprietario del bene e forma di vendita) - Il Comune di Platania, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 08/10/2024, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco sito in loc. "Acquavona" foglio 7 particelle 11-29-99-101-102-103, UC2 del PGF, e in loc. "Filiconi" foglio 7 particella 21, foglio 14 particella 1p, UC8 del PGF, in agro e di proprietà del Comune di Platania (CZ), assegnato al taglio dal dott. Chirico Giuseppe, con progetto esecutivo redatto su incarico del Comune di Platania (deliberazione incarico in allegato alla documentazione di progetto).

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni.

Art. 2 (Prezzo e rischi di vendita) - La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a di € cinquantaquattromilacinquecentosessantadue (euro 54562/00) oltre iva di legge.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti gli interventi occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, nè la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3 (Materiale posto in vendita e confini del lotto) - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da un bosco di castagno in loc. "Acquavona" UC2 del PGF, e in loc. "Filiconi" UC8 del PGF da utilizzare entrambi a taglio raso con il rilascio di 105 piante matricine nell'UC2 e 135 nell'UC8, complessivamente 240, ivi comprese le specie diverse dal castagno e dall'ontano.

Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini:

UC2	UC8
Nord: Impluvio/pianta di bordo	Nord: fosso Raimondo/pianta di bordo
Sud: Strada comunale/Recinzione/pianta di bordo	Sud: Strada comunale/pista tratt./pianta di bordo
Est: bosco ceduo 1T/ pianta di bordo	Est: pianta di bordo
Ovest: Dislivello/Strada comunale/pianta di bordo	Ovest: fosso Raimondo/pianta di bordo

Art. 4 (Metodo di vendita) - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese supportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

Art. 5 (Documenti e deposito provvisorio) - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
2. Autocertificazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, di iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.
3. Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente Proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € cinquemilaquattrocentocinquantesi/20 (euro 5456/20) oltre iva di legge. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6 (Incompatibilità) - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7 (Esclusione dall'Asta) - L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8 (Validità degli obblighi assunti dalle parti) - L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9 (Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto) - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10 (Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario) - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fideiussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11 (Rescissione del contratto per mancata cauzione) - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 (Consegna del lotto boschivo) - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro trenta giorni il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per

territorio, al Tecnico progettista e al Direttore delle pratiche selvicolturali (se diverso dal tecnico progettista). Il Direttore delle pratiche selvicolturali si configura per i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera c, del D.lgs. n. 34/2018.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previa comunicazione scritta del responsabile del procedimento del Comune che ne avrà accertato la regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore delle pratiche selvicolturali con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore delle pratiche selvicolturali darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore delle pratiche selvicolturali lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13 (Pagamento del prezzo di aggiudicazione) - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario in due soluzioni:

- la prima rata pari al 50% del prezzo di acquisto alla stipula del contratto;
- la seconda rata, pari al rimanente 50%, dopo sei mesi dalla consegna e comunque prima dell'abbattimento della metà delle piante assegnate al taglio.

In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14 (Data d'inizio degli interventi selvicolturali) - La Direzione delle partitiche selvicolturali redigerà apposito verbale di inizio degli interventi selvicolturali alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, che informerà il Comando Provinciale Carabinieri

Forestali competente per territorio ed il Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione della data presunta in cui inizieranno gli interventi selvicolturali nel bosco.

Art. 15 (Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo) - Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro dodici mesi dalla data di consegna del lotto, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 (Proroghe) - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta dell'Ente proprietario e del Direttore delle pratiche selvicolturali, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore pratiche selvicolturali.

Art. 17 (Divieto di subappalto) - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12

Art. 18 (Rispetto delle leggi forestali) - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19 (Rilevamento danni) - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine dell'intervento selvicolturale, il Direttore delle pratiche selvicolturali procederà al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione o altro, dandone comunicazione al rappresentante dell'Ente proprietario, e all'aggiudicatario i quali potranno parteciparvi.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore pratiche selvicolturali, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20 (Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali) - È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21(Modalità del taglio) - Il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque quanto più possibile vicino al terreno. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua. Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme

forestali.

Art. 22 (Penalità) - L'aggiudicatario ha l'obbligo di abbattere le piante secondo i canoni dettati dalla selvicoltura per i boschi cedui, ovvero, la ceduzione dovrà essere eseguita quanto più possibile vicino al suolo, lasciando la base della ceppaia inclinata verso l'esterno per evitare il ristagno dell'acqua.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 8,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di € 4,00 per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di € 6,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23 (Indennizzo per tagli irregolari [sottocavalli] e abusivi) - Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione pratiche selvicolturali, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24 (Sospensione del taglio) - L'Ente proprietario tramite il Direttore delle pratiche selvicolturali si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, al Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" n. 4/2024 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione pratiche selvicolturali o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, al Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione pratiche selvicolturali salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25 (Ripulitura della tagliata) - L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm 6 dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frasame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € 10,00 (dieci/00).

Art. 26 (Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità) - L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27 (Costruzione capanne) - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente proprietario.

Art. 28 (Strade di esbosco) - Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione delle pratiche selvicolturali secondo le norme vigenti.

Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico non previste nel progetto di taglio, l'aggiudicatario deve farne richiesta scritta all'Ente proprietario per le valutazioni del caso. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità di cui all'articolo 53 del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" Regolamento regionale dell'anno 2024 numero 4 pubblicato sul Burc n. 89 del 30 aprile 2024.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 600,00 (Euro seicento/00).

Art. 29 (Novellame e rigetti) - L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 20,00 (euro venti/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 40,00 (euro quaranta/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30 (Collaudo) - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. all'Ente proprietario, ed al Direttore delle pratiche selvicolturali. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione.

Dell'ultimazione dell'utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione delle pratiche selvicolturali redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore (dottore agronomo e/o dottore forestale) designato dall'Ente proprietario, prevedendo i relativi oneri a proprio carico.

L'aggiudicatario, il Direttore delle pratiche selvicolturali ed il rappresentante dell'Ente proprietario

saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.

In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro le 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al servizio Area Territoriale di competenza ed al comando Provinciale Carabinieri Forestali competente per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti, affinché il personale del Comando Carabinieri Forestali nell'ambito delle funzioni di polizia forestale possedute, avvii i consequenziali provvedimenti necessari.

Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31 (Disponibilità della cauzione) - L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32 (Interessi sulle penalità ed indennizzi) - Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33 (Assicurazione operai e sicurezza) - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del T. Unico n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 (Passaggio in fondi di altri proprietari) - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35 (Responsabilità dell'aggiudicatario) - L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36 (Svincolo del deposito cauzionale) - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le

spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37 (Infrazioni non contemplate) - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38 (Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato) - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39 (Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario) - L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non autorizzate come previsto dall'articolo 3 del presente capitolato.

Art. 41 (Rispetto delle norme) - Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42 - Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 43 - Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento delle spettanze per la redazione del progetto e la direzione delle pratiche selvicolturali.

Art. 44 - Per lo smacchio del materiale legnoso è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità di cui all'articolo 53 del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" Regolamento regionale dell'anno 2024 numero 4 pubblicato sul Burc n. 89 del 30 aprile 2024.

Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45 (Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale) - Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi ordinario.

IL PROGETTISTA
Dott. Chirico Giuseppe

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPRIETARIO

Chirico Giuseppe



L'AGGIUDICATARIO

Luogo e data _____

Dichiarazione da parte dell'aggiudicatario scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».